

ELABORATO A

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA SEDE LEGALE
DI MATERA DELLA AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA**

SIMOG – GARA N. 8889731

Sommario

Premesse	3
SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI.....	4
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 – Stazione Appaltante	4
Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo	4
Art. 4 – Luogo di esecuzione	4
Art. 5 – Descrizione dell'appalto	4
Art. 6 – Durata dell'appalto	6
Art. 7 – Importo complessivo dell'appalto.....	6
Art. 8 – Richiesta di chiarimenti, comunicazioni e informazioni sulla gara	7
Art. 9 – Pubblicazione atti di gara – Progetto di servizio	9
SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
Art. 10 – Soggetti ammessi a partecipare	10
Art. 11 – Requisiti e condizioni di partecipazione	11
Art. 12 – Patto di integrità	13
Art. 13 – Sottoscrizione della documentazione.....	13
Art. 14 – Avalimento	14
Art. 15 – Subappalto	15
Art. 16 – Registrazione al sistema FVOE	15
SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE.....	16
Art. 17 – Documento di gara unico europeo (DGUE)	16
Art. 18 – Cauzione e garanzie richieste.....	16
Art. 19 – Pagamento del contributo all'ANAC.....	18
SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	19
Art. 20 – Modalità di recapito dell'offerta	19
Art. 21 – Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa	20
21.1 Domanda di partecipazione	20
21.2 Documento di gara unico europeo.....	21
21.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	23
Art. 22 – Contenuto della BUSTA B – Offerta tecnica	26
Art. 23 – Contenuto della BUSTA C – Offerta economica.....	27
SEZIONE V – CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	28
Art. 24 – Criteri di aggiudicazione	28
1 – Griglia di valutazione dell'offerta tecnica.....	28
2. Griglia di valutazione dell'offerta economica	32
3 – Graduatoria finale	32
Art. 25 – Operazioni di gara.....	32
Art. 26 – Verifica dell'anomalia delle offerte	34
Art. 27 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	35
Art. 28 – Soccorso istruttorio	36
Art. 29 – Clausola sociale - Ulteriori disposizioni.....	37
Art. 30 – Definizione delle controversie	37
Art. 31 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti.....	38

Premesse

Con determina a contrarre n. 20BD.2022/D.00238 del 13/12/2022, la Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA-RB) – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore ha deliberato di procedere alla indizione di gara di appalto per l'affidamento del **“Servizio di portierato della sede legale di Matera della Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura”**, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto di servizio predisposto dalla Committenza.

Gli atti relativi al progetto di servizio di cui trattasi, sulla base di quanto stabilito con verbale della Conferenza dei Servizi del 25/10/2022, sono stati approvati con delibera del Direttore dell'A.L.S.I.A. n. 142 del 30/11/2022. L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La procedura di gara è espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it> e secondo i requisiti previsti all'allegato XI del Codice.

La registrazione dell'operatore economico al Portale SUA-RB è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica. Prerequisito alla registrazione è il possesso delle credenziali per il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della [“Manuale per la registrazione operatore economico al Portale SUA-RB Procurement”](#) e della [“Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il Portale SUA-RB Procurement”](#), disponibili nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le [“Regole di utilizzo della piattaforma telematica SUA-RB Procurement”](#).

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica in fase di registrazione e/o di presentazione dell'offerta telematica, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Assistenza tecnica” o inviando una e-mail all'indirizzo: sua_rb_procurement@regione.basilicata.it

Il bando di gara è stato inviato il 09/01/2023 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 11/01/2023 e sul profilo del committente, raggiungibile al link <http://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, permalink <https://www.sua-rb.it/N/G00374>.

Responsabile del procedimento di gara di cui all'art. 31, comma 14, del Codice
geom. Nicola LOCASPI

Dipartimento SUA-RB della Regione Basilicata
tel. +39 0971 669171
e-mail: nicola.locaspi@regione.basilicata.it

RUP Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Dott.ssa Rina IANNACONE
c/o A.L.S.I.A.
Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera
tel. +39 0835 5413237
e-mail: rina.iannacone@alsia.it

SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. La presente gara ha per oggetto l'affidamento del “**Servizio di portierato della sede legale di Matera della Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura**”, SIMOG: 8889731 – CIG: 9589344102
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51, comma 1, del Codice, si precisa che il servizio sarà costituito da un unico lotto funzionale.

Art. 2 – Stazione Appaltante

1. Direzione Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza - tel. +39 0971 668307 - PEC ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it.

Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo

1. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3 lettera a), del Codice. L'importo contrattuale è quello derivante dall'aggiudicazione della presente procedura.
2. La procedura di gara è espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it> e secondo i requisiti previsti all'allegato XI del Codice.

Art. 4 – Luogo di esecuzione

1. Il servizio oggetto di appalto sarà effettuato presso la sede legale dell'ALSIA, dislocata sul tenimento di Matera [codice NUTS ITF52].

Art. 5 – Descrizione dell'appalto

1. Il servizio che si intende affidare riguarda:
Servizi di portineria – CPV 98341120-2
2. La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, in forma singola, consorziata ovvero associata, anche temporaneamente (nel seguito sinteticamente denominata DA), è tenuta a fornire relativamente all'espletamento del presente servizio, capacità organizzativa, personale, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standards riconosciuti, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali.
3. I contenuti specifici, le caratteristiche tecniche delle prestazioni e la definizione delle modalità di svolgimento del servizio in affidamento sono descritti dettagliatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella relazione tecnico-illustrativa allegati al progetto di servizio, che s'intendono qui completamente riprodotti e trascritti ad ogni effetto.

Il servizio di portierato ed accoglienza avverrà mediante il presidio della portineria localizzata all'ingresso della sede di Via Annunziatella n. 64 di Matera.

I servizi minimi richiesti all'Impresa Appaltatrice sono i seguenti:

- servizio di portierato e accoglienza con la presenza costante del personale dell'Impresa Appaltatrice presso la sede e nelle fasce orarie definiti ed in linea con le esigenze dell'Amministrazione, come specificato in seguito;
- servizio di supporto nello svolgimento di attività extraistituzionali, di promozione di ALSIA, di eventi o manifestazioni dell'Agenzia che, per motivi legati ad urgenza o necessità, richiedano la presenza di addetti al servizio di portierato al fine di garantire la perfetta realizzazione dei medesimi.

- L'Impresa Appaltatrice provvederà all'esecuzione dei servizi con personale qualificato e con mezzi adeguati, in maniera tale da assicurare la loro realizzazione a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto del programma di esecuzione garantendo costantemente uno standard qualitativo di livello ottimale. A titolo indicativo e non esaustivo, il servizio di portierato prevede:
- apertura e chiusura della sede, con la massima puntualità, in base agli orari indicati, nonché verifica della chiusura dei cancelli, portoni e comunque di ogni accesso;
- gestione dell'ingresso auto nel parco interno mediante la sbarra posta all'ingresso del plesso direzionale;
- accensione/spegnimento delle relative luci e apertura/chiusura di relative finestre e porte interne/esterne; al momento della chiusura della sede il personale addetto dovrà accertarsi che nei locali, ascensori, bagni, giardini e/o spazi scoperti della stessa non siano presenti persone, fatta eccezione per quelle che siano state autorizzate;
- fornire indicazioni ai visitatori, impostando in modo sereno e costruttivo il rapporto comunicativo nonché gestire efficacemente la comunicazione con soggetti presumibilmente o palesemente portatori di disabilità;
- rilasciare informazioni, eventualmente anche telefoniche, sulla collocazione degli uffici; controllare attentamente l'entrata e l'uscita di persone e/o cose durante le ore di apertura degli accessi, secondo le modalità definite da ALSIA;
- assicurare che nessun intruso entri nel complesso di edifici senza dichiarare dove sia diretto e che il destinatario effettivamente attenda l'arrivo della persona da visitare;
- impedire l'accesso ai questuanti, venditori ambulanti o persone sospette;
- impedire la sosta nella portineria o nel locale dove si svolge il servizio di portierato, a persone non autorizzate;
- custodire e gestire le chiavi delle singole porte della sede, es. di uffici, uscite di sicurezza, locali tecnici, e consegnarle in affidamento temporaneo al personale autorizzato, prelevandole dall'armadio o bacheca portachiavi e provvedendo al contempo alla tenuta e aggiornamento di un apposito Registro Gestione Chiavi fornito dall'Appaltatore;
- regolare l'afflusso ai parcheggi delle vetture autorizzate, secondo quanto disposto di volta in volta dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- gestione oggetti smarriti dal ritrovamento alla custodia secondo le modalità di restituzione da concordare con il DEC;
- custodire gli effetti consegnati loro, ove ALSIA abbia predisposto appropriati contenitori o mobiletti e/o cassettiere;
- gestire eventuali code di visitatori in attesa, adottando appropriate tecniche di rassicurazione delle persone in attesa che potrebbero manifestare segni d'impazienza e irritabilità;
- provvedere ad annotare novità, avvenimenti, situazioni non usuali intercorsi durante il turno di servizio, l'ora di inizio e fine servizio nonché il nominativo del personale che ha effettuato il servizio stesso con conseguente immediata comunicazione, tramite il Coordinatore/Supervisore del servizio o suo sostituto, ad ALSIA e per essa al DEC;
- segnalazione di effrazioni/danneggiamenti di locali/arredi di ALSIA con utilizzo delle procedure in uso;
- segnalazione di guasti e/o malfunzionamenti di impianti e/o apparecchiature con utilizzo delle procedure in uso;
- rilevazione allarmi incendio e/o allagamento, sistemi antintrusione, con eventuale conseguente e tempestiva richiesta di intervento delle autorità competenti (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato o Carabinieri), nonché segnalazione al Coordinatore/Supervisore del servizio/suo sostituto dell'Impresa Appaltatrice, al competente ufficio di ALSIA. Nel caso in cui l'emergenza si protragga oltre l'orario di

chiusura della sede, l'addetto al servizio di portineria prolungherà il proprio servizio fino a conclusione dell'emergenza stessa.

- Nell'espletamento del servizio gli addetti dell'Impresa Appaltatrice, impiegati nell'appalto, opereranno secondo le direttive impartite dal Coordinatore/Supervisore del servizio o suo sostituto, come previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 – Durata dell'appalto

1. L'appalto ha durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio. Si specifica inoltre che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera a), della legge 11/09/2020 n. 120, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.
2. La Committenza si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni di quello principale, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per una durata annuale e per un massimo di ulteriori mesi 36 (trentasei).
3. La Committenza si riserva la facoltà di richiedere alla D.A., nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice, l'espletamento di ulteriori parti e quantitativi di servizio in caso di bisogno. Tali servizi saranno concordati per eventuali esigenze ulteriori di emergenza.
4. Il prezzo dell'appalto è da ritenersi fisso ed invariabile per il primo anno del contratto.
5. La revisione dei prezzi, di cui all'art. 106 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. opererà, a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o diminuzione del prezzo indicato al momento dell'offerta superiore al 10%, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.
6. La revisione prezzi sarà operata, su istanza accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta dell'Impresa Appaltatrice, mediante un'istruttoria, predisposta dal Responsabile del Procedimento, da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Direttore.
7. La Committenza si riserva di fare apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento del servizio appaltato, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficacia riferita agli aspetti organizzativi, senza che l'appaltatore possa opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri ed i costi produttivi delle prestazioni.
8. Nel corso del periodo contrattuale la Committenza, anche a seguito dell'eventuale trasferimento di uffici in altra sede, può, a proprio insindacabile giudizio, ampliare, sospendere, revocare e integrare, temporaneamente o definitivamente, il servizio oggetto di affidamento o gli orari dei servizi di che trattasi entro i limiti previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 7 – Importo complessivo dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo della prevista durata di 60 (sessanta) mesi oltre all'eventuale ripetizione per ulteriori 36 (trentasei) mesi, di cui ci si riserva l'affidamento, al netto dell'IVA come per legge, ammonta a complessivi **€ 460.917,21** (quattrocentosessantamilanovecentodiciassette/21) di cui **€ 460.667,21** (quattrocentosessantamilaseicentosessantasette/21) soggetti a ribasso ed **€ 250,00** (duecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO OTTENNIO	
1. TOTALE COSTO MANODOPERA (€ 12.532 ore in 8 anni* 18,19)	364.163,80 €
2. SPESE GENERALI (15% di 1)	54.624,57 €
3. TOTALE (1+2)	418.788,37 €
4. UTILE D'IMPRESA (10% di 3)	41.878,84 €
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (3+4)	460.667,21 €
5. ONERI PER LA SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENZIALI	250,00 €
TOTALE	460.917,21 €

2. L'importo complessivo a base di gara, della prevista durata di 60 (sessanta) mesi, al netto dell'IVA come per legge, ammonta a complessivi € 288.615,71 (duecentottantottoseicentoquindici/71) di cui € 288.365,71 (duecentottantottotrecentosessantacinque/71) soggetti a ribasso ed € 250,00 (duecentocinquanta/100) per oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti ribasso, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO QUINQUENNIO	
1. TOTALE COSTO MANODOPERA (€ 12.532 ore in 5 anni* 18,19)	227.957,08 €
2. SPESE GENERALI (15% di 1)	34.193,56 €
3. TOTALE (1+2)	262.150,64 €
4. UTILE D'IMPRESA (10% di 3)	26.215,06 €
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (3+4)	288.365,71 €
5. ONERI PER LA SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENZIALI	250,00 €
TOTALE	288.615,71 €

3. Gli importi sono omnicomprensivi di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle attività oggetto della presente procedura, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori impiegati per l'espletamento del servizio.
4. Gli importi per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono dettagliatamente descritti nel DUVRI che forma parte integrante del progetto di servizio allegato alla presente procedura e non sono soggetti a ribasso.
5. La valutazione economica delle offerte, in sede di gara, sarà riferita al ribasso offerto rispetto all'importo a base di gara, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, offerte parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato.
7. L'appalto è finanziato con fondi propri della Amministrazione committente.
8. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
9. La Committenza si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per motivato e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, nei modi stabiliti dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 – Richiesta di chiarimenti, comunicazioni e informazioni sulla gara

1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente attraverso il Portale SUA-RB, entro e non oltre il giorno **13 FEBBRAIO 2023**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
2. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

3. L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso tramite SPID, secondo le modalità specificate nella "[Manuale per la registrazione operatore economico al Portale SUA-RB Procurement](#)", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale. Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione del paragrafo III della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#). Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.
4. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il **20 FEBBRAIO 2023**, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente della SUA-RB, all'indirizzo internet <https://www.sua-rb.it/N/G00374>.
5. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
6. Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula dei suoi componenti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, qualora redatti, sono pubblicati nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, del Codice sul profilo del committente della SUA-RB <https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, al permalink <https://www.sua-rb.it/N/G00374>.
7. Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente.
8. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
9. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
10. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
11. Considerato che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera b), della legge 11/09/2020 n. 120, che dispone che il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare, nel caso specifico, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara possono facoltativamente effettuare, qualora lo ritengano opportuno, sopralluogo presso la sede legale dell'ALSIA ubicata in Via Annunziatella n. 64 di Matera.
12. In tal caso la richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata al seguente referente designato dall'ALSIA entro e non oltre il **6 FEBBRAIO 2023**:

AMMINISTRA ZIONE	UFFICI	REFERENTE	RECAPITO TELEF.	INDIRIZZO MAIL
A.L.S.I.A.	Via Annunziatella n. 64 Matera	dott.ssa Rina Iannacone	0835 5413237	rina.iannacone@alsia.it

13. L'ALSIA predisporrà un proprio calendario di visite ed inoltre fornirà tutte le informazioni, l'assistenza e le indicazioni necessarie. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.
14. I sopralluoghi potranno essere effettuati entro e non oltre il **9 FEBBRAIO 2023** dall'operatore economico o da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega e di documento d'identità in corso di validità.

15. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di rete, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, i sopralluoghi possono essere effettuati da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o aggregati in rete.
16. In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio. In caso di più operatori economici consorziati indicati come esecutori del servizio, il sopralluogo può essere effettuato o congiuntamente o da un operatore soltanto. Persone diverse da quelle sopra indicate non verranno ammesse al sopralluogo.
17. Si precisa che la partecipazione al sopralluogo è comprovata dalla firma apposta dall'incaricato dell'operatore economico, unitamente a quella dell'incaricato dell'ALSIA, sui moduli da quest'ultimo predisposti e conservati agli atti.
18. La mancata effettuazione del sopralluogo non costituisce causa di esclusione dalle procedure di gara così come la mancata allegazione ai documenti di gara dell'attestato di presa visione dello stesso luogo, rilasciato dalla Amministrazione interessata.
19. Si precisa che durante l'esecuzione del contratto l'operatore economico non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Speciale d'Appalto.
20. L'Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione degli atti ex art. 29, comma 1, del Codice, dà avviso ai candidati esclusi dalle successive fasi di gara, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo le disposizioni dell'art. 76 del Codice.

Art. 9 – Pubblicazione atti di gara – Progetto di servizio

La documentazione di gara, secondo la disciplina di cui agli artt. 71, 72, 73, 74 del Codice, è pubblicata dall'Amministrazione sul profilo del committente, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e ne è garantito l'accesso libero e incondizionato.

1. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente, è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29, del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.
2. Il progetto di servizio in appalto comprende la seguente documentazione:
 - Allegato 1 - Capitolato Speciale d'Appalto
 - Allegato 2 - Relazione tecnica illustrativa
 - Allegato 3 - Griglia di valutazione delle offerte
 - Allegato 4 – DUVRI
 - Allegato 5 – Schema contratto di appalto
 - Allegato 6 – Elenco del personale
3. La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati:
 - A Disciplinare di gara
 - B Bando di gara GUUE
 - C Bando di gara GURI
 - D Schema Domanda di partecipazione
 - E Modello DGUE in formato PDF (espd-response.pdf) ed in formato XML (espd-response.xml) ed in formato PDF
 - F Schema di Offerta Economica
 - G Dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia fideiussoria definitiva
 - H Schema contratto di avvalimento

- I Schema dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria
- L Patto di integrità
- M Dichiarazione di accettazione patto di integrità
- N Dichiarazione per informazioni antimafia
- O Dichiarazione sui motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara:
 - a) gli operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
 - b) gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
 - c) gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara;
2. In caso di consorzi o raggruppamento temporanei d'impresa (di seguito RTI) ovvero di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, va indicato il soggetto capogruppo, cui spettano i poteri di conduzione e rappresentanza; inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, vanno specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio che ciascun operatore del raggruppamento o consorzio intende espletare.
3. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
4. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
5. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per

tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

6. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
7. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, munita del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciata dal Tribunale competente, può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 11 – Requisiti e condizioni di partecipazione

1. Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente deve possedere e, successivamente, dimostrare i requisiti di seguito riportati.
 - A. Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del Codice;
 - B. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice:
 - i. iscrizione, per attività corrispondenti al servizio oggetto di gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all'art. 83 del Codice);
 - ii. nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con allegata la copia dell'Atto Costitutivo o dello Statuto in cui deve essere previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.
 - C. Requisiti di capacità economico - finanziaria ex art. 83, comma 1 lett. b), del Codice:
 - i. un fatturato globale realizzato cumulativamente nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (2020-2022), almeno pari o superiore all'importo, IVA esclusa, posto a base di gara (€ 288.615,71), comprovabile su richiesta della Amministrazione, da copia conforme dei bilanci o loro estratti regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. Tale importo è da ritenersi proporzionato e congruo ai fini della valutazione; per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

In caso di raggruppamento, il requisito relativo al fatturato globale di deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
 - ii. un fatturato specifico, realizzato cumulativamente nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (2020-2022), pari o superiore al 75% del valore dell'appalto posto a base di gara (€ 216.461,78), IVA esclusa, comprovabile, su richiesta della Amministrazione, da copia conforme dei bilanci o loro estratti oppure copia conforme all'originale delle dichiarazioni IVA o Modello Unico degli ultimi tre esercizi. Tale importo è da ritenersi proporzionato e congruo ai fini della valutazione; per gli operatori economici che abbiano

iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato specifico devono essere rapportati al periodo di attività.

In caso di raggruppamento, il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

D. Requisiti di capacità tecnico professionale ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice

- i. produzione di un elenco, dei principali servizi eseguiti presso amministrazioni pubbliche o aziende private nel triennio 2020-2022, o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni, con buon esito e senza contestazioni di sorta. Se trattasi di servizi effettuati a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, le relative informazioni saranno successivamente acquisite d'ufficio e/o verificate direttamente dalla Stazione Appaltante. A tal fine il concorrente deve indicare l'Amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/00, come modificato dall'art. 15 della legge n. 183/2011 (recapiti dell'Amministrazione, dell'Ufficio che ha curato l'affidamento dei servizi, il nominativo del RUP). Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

E. Altre condizioni di partecipazione:

- i. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, ogni operatore economico che intende partecipare alle procedure di affidamento della gara di cui trattasi non deve avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Basilicata. Tale obbligo permane per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego degli stessi. I contratti conclusi in violazione della presente disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

2. Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e di Consorzi:

- a) i requisiti di ordine generale di cui alla lettera A e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera B, devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o, in caso di Consorzio, da tutti i consorziati che partecipano alla gara, relativamente alla parte di servizio di cui alla lettera B che ogni singolo operatore economico effettuerà;
- b) i requisiti relativi al fatturato globale e fatturato specifico realizzati negli ultimi tre esercizi devono essere posseduti cumulativamente per il 100% dall'intero raggruppamento, Consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso;
- c) i requisiti di capacità tecnico professionale di cui alla precedente lettera D, devono essere posseduti dal soggetto capogruppo mandatario indicato come tale, nel caso di Raggruppamento non ancora costituito o, in caso di Consorzio, da uno dei soggetti consorziati indicati come esecutori dell'appalto.

3. Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice:

- a) i requisiti di ordine generale, e le altre condizioni di partecipazione, devono essere possedute dal consorzio e dai soggetti consorziati indicati come esecutori dell'appalto;
- b) in relazione ai requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa, si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 83 del Codice.

4. E' fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, Consorzio o aggregazione di soggetti, pena l'esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e del RTI, Consorzi o aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

5. Ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 16/3/1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. Il mancato rispetto delle clausole contenute nell'allegato Patto di integrità (Elaborato L), approvato con D.G.R. di Basilicata n. 1347 del 11/12/2017, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6/11/2012 n. 190.
8. Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Art. 12 – Patto di integrità

1. Ciascun concorrente, a pena di esclusione, è tenuto a presentare espressa dichiarazione di accettazione (Elaborato M) dell'allegato Patto di integrità (Elaborato L), approvato con D.G.R. di Basilicata n. 1347 del 11/12/2017 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.
2. Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e d), del Codice, la suddetta domanda, contenente la dichiarazione di accettazione delle previsioni ex art. 1, comma 17, L. 190/2012, deve essere sottoscritta da ciascun partecipante al costituendo raggruppamento o consorzio.

Art. 13 – Sottoscrizione della documentazione

1. Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente deve essere datata e sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:
 - a) da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice;
 - b) da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella BUSTA A - Documentazione amministrativa;
 - c) dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
 - d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del mandatario/capofila;
 - e) in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande.
2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
3. Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 14 – Avvalimento

1. Il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice può essere dimostrato avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnico professionale, utilizzando l'istituto dell'avvalimento. A tal fine il concorrente deve presentare la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 del Codice e rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. E' consentito l'avvalimento anche tra operatori facenti parte dello stesso raggruppamento/consorzio.
3. Qualora, ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di un altro soggetto, non è consentito, in relazione al presente appalto, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presente appalto sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata.
4. Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, ai sensi dell'art. 89 comma 1, il contratto (Elaborato H) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato. Tale contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione per tutta la durata dell'appalto.
5. Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria (Elaborato I) con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
6. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A pena di esclusione, non è consentito che più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.
7. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
8. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore di altro concorrente.
10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
11. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
12. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
14. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 15 – Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Ente Committente, purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore, relativamente ai servizi da prestare, sia adeguatamente qualificato;
 - c) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 105, comma 7 del Codice, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Committenza almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Ente Committente l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è autorizzato il subappalto nei confronti degli operatori economici che hanno presentato offerta nella presente gara.
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.
5. L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 16 – Registrazione al sistema FVOE

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata acquisendo la documentazione comprovante, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
2. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito (Servizi ad accesso riservato Operatore economico) link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> e acquisire il relativo "PASSOE", di cui all'art. 2, comma 3 lett b. della Deliberazione ANAC 157/2016, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Al fine del rilascio del suddetto PASSOE, deve essere in possesso dell'indirizzo PEC sia il concorrente sia l'amministratore/legale rappresentante.
3. La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono nell'esclusiva disponibilità del concorrente, è inserita nel sistema direttamente dall'operatore economico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4 della Deliberazione ANAC 157/2016.
4. Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PASSOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.
5. Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'impresa ausiliaria.

SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE

Art. 17 – Documento di gara unico europeo (DGUE)

1. Il concorrente compila il DGUE secondo il modello dell'Elaborato E.
2. Il DGUE è fornito esclusivamente in formato elettronico (DGUEe), secondo modello di DGUEe redatto mediante il servizio DGUEe fornito dalla Commissione Europea <https://ec.europa.eu/tools/esp/>
3. La documentazione di gara include il modello di DGUEe (Elaborato E) in formato XML (espd-request.xml) ed in formato PDF (espd-request.pdf).
4. Per la consegna del DGUEe, l'operatore economico concorrente potrà importare tale modello, mediante il suddetto servizio online, compilarlo inserendo i dati necessari, scaricarlo in formato XML (espd-response.xml) ed in formato PDF (espd-response.pdf), firmare digitalmente entrambi i file e caricarli a sistema.
5. Con riferimento ai motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, il concorrente presenterà l'autodichiarazione resa nel DGUEe utilizzando il modello di cui all'Elaborato O.

Art. 18 – Cauzione e garanzie richieste

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2,00% dell'importo complessivo posto a base di gara pari a € **5.772,30** (cinquemilasettecentosettantadue/30).

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento in favore della Regione Basilicata - codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994. In tale caso, al fine di facilitare lo svincolo della medesima, si prega di indicare gli estremi della banca, il numero di conto corrente e codice IBAN presso cui l'Amministrazione deve restituire la cauzione provvisoria versata;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

1. Solo in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, deve essere presentata anche una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, per ogni lotto a cui si partecipa, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo

93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (Elaborato G). Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
 - 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
 - 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
 - 4) avere validità per 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la relativa operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 365 (trecentosessantacinque) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50,00% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

All'atto della stipulazione degli ordinativi, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 103 del Codice.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, e per le percentuali ivi indicate.

All'atto della stipulazione dell'ordinativo, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà inoltre depositare polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla SA ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti dell'aggiudicatario nell'espletamento dell'attività di questo specifico appalto, con massimali previsti dall'allegato F1 del D.M. n. 269/2010.

Art. 19 – Pagamento del contributo all'ANAC

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera ANAC. n. 830 del 21 dicembre 2021, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'importo complessivo di € **35,00** (trentacinque/00).
2. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola Impresa capogruppo mandataria.
3. Sul sito dell'ANAC, <http://www.avcp.it/riscossioni.html>, è possibile consultare tutte le istruzioni operative per il pagamento della contribuzione di cui al precedente punto.
4. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
5. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
6. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 20 – Modalità di recapito dell’offerta

Le offerte telematiche devono essere inviate alla Regione Basilicata – Direzione Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 27 FEBBRAIO 2023.**

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale SUA-RB tramite SPID;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Bandi di gara” nell’Area personale;
- c) selezionare il tasto “Presenta offerta”, posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “Inizia compilazione offerta”, “Busta amministrativa”, “Busta tecnica”, “Busta economica”, “Riepilogo”, “Conferma e invio offerta”.

Al fine della corretta presentazione dell’offerta, l’operatore economico prende visione del paragrafo IV della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche.](#)

Il soggetto titolato a operare sulla Piattaforma telematica è:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lettere b), c) del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 45, co. 2, lettere d), e), f), g) del Codice, l’impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L’invio dell’offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, salvo i casi di accertati malfunzionamenti della piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell’amministrazione.

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, fa fede la data e l’ora dell’invio della stessa.

L’accettazione dell’offerta è garantita esclusivamente dall’apposizione della marca temporale.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa, Tecnica ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione non equivale automaticamente all’invio dell’offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell’esplicita selezione da parte dell’operatore economico della voce “Conferma e invia l’offerta”. L’operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell’avvenuta trasmissione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all’Amministrazione il ritiro dell’offerta precedentemente inviata, poiché l’annullamento e la sostituzione dell’offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo VI della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche.](#)

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei

Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e tempo devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

La Stazione appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 21 – Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa

La busta A contiene:

- 1) la domanda di partecipazione e la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- 2) il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- 3) le dichiarazioni integrative e documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

21.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione (Elaborato D) deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00, viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT0TY0100003245348008120501 e specificando nella causale gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del

contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo di contrassegni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è firmata digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

21.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE secondo il modello di cui all'Elaborato E e con le modalità previste dall'art. 17 del presente Disciplinare di gara.

Inoltre, con riferimento ai motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, il concorrente presenterà l'autodichiarazione resa nel DGUE ed utilizzando il modello di cui all'Elaborato O.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Elaborato I);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice firmata digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria (Elaborato H);

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di eventuale ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore, da acquisire come RTI in cui il concorrente assume il ruolo di mandatario ed i subappaltatori quello di mandanti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 11 del presente Disciplinare di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alle capacità professionali e tecniche di cui al presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

21.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

21.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione previste esclusivamente dalla legislazione nazionale (Elaborato O);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

3. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

4. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

6. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 2 a 5, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

21.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega i seguenti documenti firmati digitalmente:

7. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in caso di subappalto il PASSOE deve essere acquisito come RTI in cui il concorrente assume il ruolo di mandatario ed i subappaltatori quello di mandanti;

8. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo dovuto in favore dell'ANAC secondo le disposizioni dell'art. 19 del presente Disciplinare di gara;
9. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (Elaborato G);
10. eventuale attestazione di avvenuto sopralluogo del concorrente rilasciata dall'ALSIA (*facoltativa*).
11. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (*Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice*);
12. patto di integrità (Elaborato L) e dichiarazione di accettazione (Elaborato M) firmati digitalmente dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi dovranno essere firmati digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione;
13. dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia (Elaborato N) compilato dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi e dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011. Dovrà altresì essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia (Elaborato N) riguardante l'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento, e riguardante i subappaltatori, in caso di subappalto;
14. DUVRI predisposto dall'ALSIA (allegato al progetto di servizio), firmato digitalmente in segno di accettazione dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi dovrà essere firmato digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione;
15. Elenco dei principali servizi eseguiti presso amministrazioni pubbliche o aziende private nel triennio 2020-2022, o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni con buon esito e senza contestazioni di sorta.

21.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte con le stesse modalità di cui al precedente punto 21.3.2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- d) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- e) dichiarazione che indichi le parti del servizio e relativa percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- f) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- g) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Per eventuali operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16/3/1942, n. 367, dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 110, comma 3, del Codice, indichi gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciata dal Tribunale competente, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un RTI e che le altre imprese aderenti al RTI non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 21.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

Art. 22 – Contenuto della BUSTA B – Offerta tecnica

1. La “BUSTA B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione:

Proposta tecnica che deve essere prodotta in formato .pdf, .doc e/o .xls. e firmata digitalmente. La proposta tecnica redatta dal concorrente è costituita da un'unica relazione articolata in cui l'offerente deve esporre ed illustrare le modalità di espletamento, organizzazione e gestione del servizio in affidamento.

La predetta relazione tecnica deve essere costituita, pena l'esclusione, da un unico elaborato composto di non più di complessive 50 (cinquanta) pagine, escluse copertine, indici, tabelle e figure, da redigersi in formato A4, dattiloscritta su una sola facciata di ogni pagina, incluse eventuali tabelle e/o grafici ed escluso testata ed indice, carattere Verdana 11 (undici) ed interlinea 1,5, da redigersi in lingua italiana, suddivisa nei seguenti paragrafi:

A) Organizzazione aziendale.

Oggetto di valutazione è la struttura organizzativa proposta in termini di risorse impiegate nell'esecuzione del servizio (ruolo e funzioni, etc.), esperienza pregressa per servizi analoghi, gestione delle assenze programmate e non, modalità di coordinamento tra il concorrente, il personale addetto e l'Amministrazione contraente oltre che la certificazione di qualità, di cui eventualmente si dispone, in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un “campo di applicazione” coerente con le attività previste dal presente appalto.

B) Organizzazione generale del servizio.

Oggetto di valutazione sono i metodi e le procedure adottate a garanzia della corretta esecuzione delle attività descritte nel Capitolato, mediante un piano operativo ed organizzativo del personale (es.: articolazione orario di lavoro, posizione logistica del personale impiegato, turnazione, reperibilità, ecc.) oltre alle procedure per la gestione delle emergenze specificamente apprestate per rimediare alle situazioni di carattere critico e/o imprevisto che possono verificarsi nel corso del servizio, con indicazioni della procedura utilizzata, delle varie fasi e dei tempi di intervento.

C) Qualità del servizio.

Oggetto di valutazione sono le procedure interne di coordinamento, di controllo e di supervisione delle attività proposte per lo svolgimento del servizio, con dettagliata indicazione della struttura che verrà utilizzata per lo svolgimento del servizio e delle figure professionali presenti e con descrizione dettagliata del sistema di autocontrollo che il concorrente intende adottare per garantire il rispetto degli orari e la conformità del servizio alle prescrizioni del Capitolato (es.: metodologia di rilevazione delle presenze).

D) Gestione del personale.

Oggetto di valutazione è la descrizione delle modalità di gestione della formazione e dell'aggiornamento del personale dedicato al servizio (piani di formazione ed aggiornamento professionale che la società intende predisporre in corso di contratto). Inoltre, si chiede di illustrare la più efficace realizzazione delle finalità cui è preordinata la "clausola sociale", con particolare riferimento al riassorbimento del personale impiegato nel precedente appalto.

E) Servizi migliorativi e innovativi ulteriori a quelli previsti dal Capitolato senza costi aggiuntivi per l'Ente

Oggetto di valutazione sono le attività rivolte alla sicurezza e dell'attrezzaggio tecnologico e non tecnologico, sia individuale che collettivo, messo a disposizione nel corso dell'esecuzione del servizio (dotazione del personale, tecnologie, innovazioni).

La Commissione Giudicatrice valuterà positivamente quegli elaborati connotati da un equilibrio tra analiticità e sintesi nell'esposizione dei concetti su indicati ed in particolare:

- chiarezza nell'esposizione;
 - sintesi nei contenuti;
 - completezza dell'esposizione.
2. L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi dovranno essere firmati digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione.
 3. In ogni ipotesi di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, devono essere specificate, ex art. 48, comma 4, del Codice, in apposita dichiarazione le parti di servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati. La mandataria in ogni caso deve realizzare il servizio in misura prevalente.
 4. Si precisa che la presenza nella offerta tecnica di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativa all'offerta economica (busta C) costituisce causa di esclusione dalla gara.

Art. 23 – Contenuto della BUSTA C – Offerta economica

1. La "BUSTA C – Offerta economica", redatta secondo lo schema allegato, contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica generata automaticamente da sistema.
2. L'offerta economica conterrà l'indicazione del ribasso percentuale proposto per l'espletamento del servizio al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze. Il ribasso è troncato alla seconda cifra decimale, pertanto non si terrà conto delle cifre successive alla seconda cifra decimale né si opererà alcun arrotondamento. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello più favorevole all'Amministrazione.
3. A pena di esclusione, l'offerta economica non può essere superiore all'importo previsto a base di gara oltre IVA come per legge.
4. L'offerta economica deve altresì contenere, a pena di esclusione, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5. L'offerta economica deve intendersi omnicomprensiva e include, comunque, tutte le spese e gli oneri che il concorrente deve sostenere per garantire una esecuzione contrattuale continuativa ed efficiente, ivi compresi tutti i costi, le spese e gli oneri connessi all'espletamento dell'appalto nonché gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza. Sono esclusi i soli oneri non soggetti a ribasso previsti nei DUVRI allegati al progetto del servizio di cui trattasi.
6. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l'offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di

aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell'importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti.

7. L'Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del Codice.
8. Eventuali indicazioni di prezzo o di ribasso, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.
9. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'articolo 21.

SEZIONE V – CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Art. 24 – Criteri di aggiudicazione

Il servizio è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto disposto dall'art. 95, comma 3 lettera a), del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione in appresso elencati.

La griglia prevede la valutazione di un'offerta economica e di un'offerta tecnica

All'offerta economica sono attribuiti massimo **30** (trenta) punti su 100 (cento) punti complessivi

All'offerta tecnica sono attribuiti massimo **70** (settanta) punti su 100 (cento) punti complessivi

1 – Griglia di valutazione dell'offerta tecnica

È richiesta la predisposizione di un progetto tecnico di svolgimento del servizio costituito da una relazione dettagliata, redatta con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto. Saranno valutati gli elementi derivanti dal progetto tecnico e attribuiti i punteggi secondo i relativi criteri.

All'Offerta tecnica sono attribuiti massimo 70 (settanta) punti sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati:

OFFERTA TECNICA	
ELEMENTI	
A	Organizzazione aziendale
B	Organizzazione generale del servizio
C	Qualità del Servizio
D	Gestione del personale
E	Servizi migliorativi e innovativi ulteriori a quelli previsti dal Capitolato senza costi aggiuntivi per l'Ente

PREGIO TECNICO				
ELEMENTI e SUB-ELEMENTI			PUNTI	
A	A.1	Organizzazione aziendale	8	10
	A.2	Cerificazioni di qualità	2	
B	B.1	Piano operativo e organizzativo del personale	18	22
	B.2	Modalità di gestione delle emergenze	4	

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

C	C.1	Procedure di coordinamento, di controllo e di supervisione del servizio	15	20
	C.2	Strumenti di autocontrollo e verifica qualità del servizio reso	5	
D	D.1	Formazione	5	13
	D.2	Clausola Sociale	8	
E		Servizi migliorativi e innovativi ulteriori a quelli previsti dal Capitolato senza costi aggiuntivi per l'Ente		5
		TOTALE		70

Criteri Motivazionali per la valutazione degli elementi e dei sub-elementi dell'offerta tecnica			PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	Totale
ELEMENTI e SUB-ELEMENTI		Criterio Motivazionale				
A. 1	Organizzazione aziendale [MAX 8 PUNTI]	Il punteggio verrà attribuito valutando la struttura organizzativa proposta in termini di risorse impiegate nell'esecuzione del servizio (ruolo e funzioni, etc.), esperienza pregressa per servizi analoghi, gestione delle assenze programmate e non, modalità di coordinamento tra il concorrente, il personale addetto e l'Amministrazione contraente.	8			10
A. 2	Certificazioni [MAX 2PUNTI]	Certificazione di qualità in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dal presente appalto.			2	
B. 1	Piano operativo e organizzativo del personale [MAX 18 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come da tabella 1 in ragione ai metodi ed alle procedure adottate a garanzia della corretta esecuzione delle attività descritte nel Capitolato, mediante un piano operativo ed organizzativo del personale (es.: articolazione orario di lavoro, posizione logistica del personale impiegato, turnazione, reperibilità, ecc.).		18		22
B. 2	Modalità di gestione delle emergenze [MAX 4 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come da tabella 1 in ragione delle procedure per la gestione delle emergenze specificamente apprestate per rimediare alle situazioni di carattere critico e/o imprevisto che possono verificarsi nel corso del servizio, con indicazioni della procedura utilizzata, delle varie fasi e dei tempi di intervento.		4		

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

C.1	Procedure di coordinamento, di controllo e di supervisione del servizio [MAX 15 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come da tabella 1 in ragione delle procedure interne di coordinamento, di controllo e di supervisione delle attività proposte per lo svolgimento del servizio, con dettagliata indicazione della struttura che verrà utilizzata per lo svolgimento del servizio e delle figure professionali presenti		15		20
C.2	Strumenti di autocontrollo e verifica qualità del servizio reso [MAX 5 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come da tabella 1 in ragione della relazione dettagliata indicante il sistema di autocontrollo che il concorrente intende adottare per garantire il rispetto degli orari e la conformità del servizio alle prescrizioni del Capitolato (es.: metodologia di rilevazione delle presenze).		5		
D.1	Formazione [MAX 5 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come in ragione della gestione della formazione e dell'aggiornamento del personale dedicato al servizio (piani di formazione ed aggiornamento professionale che la società intende predisporre in corso di contratto).		5		13
D.2	Clausola Sociale [MAX 10 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue come da tabella 1 in ragione della più efficace realizzazione delle finalità cui è preordinata la "clausola sociale", con particolare riferimento al riassorbimento del personale impiegato nel precedente appalto.		8		
E	Servizi migliorativi e innovativi ulteriori a quelli previsti dal Capitolato senza costi aggiuntivi per la società [MAX 5 PUNTI]	Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue come da tabella 1 in ragione delle attività rivolte alla sicurezza e dell'attrezzaggio tecnologico e non tecnologico, sia individuale che collettivo, messo a disposizione nel corso dell'esecuzione del servizio (dotazione del personale, tecnologie, innovazioni).		5		5
						70

L'attribuzione dei coefficienti relativi ai sub-elementi "A.1", "B.1", "B.2", "C.1", "C.2", "D.1", "D.2", "E", di cui sopra, sarà determinata attraverso la media dei coefficienti – variabili tra zero ed uno - attribuiti dai singoli commissari in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

La valutazione avverrà con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da "ottimo", "distinto", "buono", "discreto", "sufficiente", "non completamente adeguato", "insufficiente",

“molto limitato”, “minimo”, “appena valutabile”, “non trattabile/non valutabile”, in base ai seguenti parametri:

TABELLA 1

PUNTEGGIO	DESCRIZIONE
1,0	OTTIMO
0,9	DISTINTO
0,8	BUONO
0,7	DISCRETO
0,6	SUFFICIENTE
0,5	NON COMPLETAMENTE ADEGUATO
0,4	INSUFFICIENTE
0,3	MOLTO LIMITATO
0,2	MINIMO
0,1	APPENA VALUTABILE
0	NON VALUTABILE

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	VALUTAZIONE SINTETICA
Ottimo	1,0	Contenuti pregevoli, molto significativi e di grande interesse rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa, chiara ed esauriente, che descrive la proposta in modo estremamente puntuale e dettagliato.
Distinto	0,9	Contenuti molto significativi e di grande interesse rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo puntuale e dettagliato.
Buono	0,8	Contenuti significativi e di interesse rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo significativo.
Discreto	0,7	Contenuti di interesse rispetto alle finalità del servizio e al parametro da valutare. Elaborazione completa ed adeguata a descrivere la proposta.
Sufficiente	0,6	Contenuto adeguato rispetto alle finalità del servizio e al parametro da valutare. Elaborazione adeguata a descrivere la proposta.
Non completamente adeguato	0,5	Contenuto parzialmente adeguato rispetto alle finalità del servizio e al parametro da valutare. Elaborazione incompleta e poco chiara.
Insufficiente	0,4	Contenuto poco significativo rispetto alle finalità del servizio e al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata.
Molto limitato	0,3	Contenuto di scarso interesse rispetto alle finalità del servizio e al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata e incompleta.

Minimo	0,2	Contenuto di interesse molto limitato rispetto alle finalità del servizio e al parametro da valutare. Elaborazione gravemente inadeguata ed incompleta.
Appena valutabile	0,1	Contenuti del tutto privi di interesse rispetto alle finalità del servizio e al parametro da valutare. Elaborazione gravemente incompleta e totalmente inadeguata.
Non valutabile	0,0	Elaborato mancante o completamente non pertinente rispetto al parametro da valutare.

Ciascun Commissario attribuirà ad ogni offerta, per ciascun elemento di valutazione, uno dei coefficienti sopra indicati; per ogni elemento di valutazione si determinerà la media dei coefficienti sopra indicati; per ogni elemento di valutazione si determinerà la media dei coefficienti espressi dai Commissari. Detta media sarà poi moltiplicata per il punteggio previsto per il singolo elemento di valutazione. I valori ottenuti per ciascun elemento di valutazione della singola offerta verranno sommati e daranno il punteggio tecnico finale dell'offerta medesima. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene ai criteri di valutazione tecnica il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, e effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto ed alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Non saranno ammesse le offerte tecniche che dopo la c.d. "riparametrazione" non avranno raggiunto complessivamente il punteggio minimo di 40 su 70. In tal caso la busta contenente l'offerta economica non verrà aperta.

2. Griglia di valutazione dell'offerta economica

All'Offerta economica sono attribuiti massimo 30 (trenta) punti.

L'importo a base di gara per 60 mesi soggetto a ribasso è pari a € 289.470,20 oltre I.V.A. e oneri della sicurezza di € 250,00 non soggetti a ribasso.

Relativamente all'offerta economica saranno attribuiti un massimo di 30 punti all'offerta più bassa rispetto all'importo posta a base d'asta, Iva esclusa, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi proporzionalmente decrescenti applicando la seguente formula

$$V(a)_i = 30 \cdot R_{\max} / R_a$$

Dove

30= Punteggio massimo attribuibile

R_{max} = Prezzo più basso offerto in sede di gara

R_a = prezzo offerto dal concorrente.

3 – Graduatoria finale

A ciascuna ditta concorrente è attribuito il punteggio complessivo determinato dalla somma dei punti ottenuti per l'offerta economica e dei punti ottenuti per l'offerta tecnica. I punteggi parziali e totali sono arrotondati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore per il terzo decimale maggiore di 5.

Art. 25 – Operazioni di gara

La prima seduta avrà luogo il giorno **6 MARZO 2023 alle ore 10:00** presso la sede della Regione Basilicata – Direzione Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), sita in via Vincenzo Verrastro n. 4 – Potenza, e vi potranno partecipare in presenza, qualora la SUA-RB stabilisca il carattere pubblico della seduta, da comunicarsi con apposito avviso, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di

specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. È ammesso un rappresentante per concorrente.

Tale seduta di gara, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it/N/G00374> e avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione in presenza alle sedute, nel caso non siano pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Parimenti le successive sedute di gara saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it/N/G00374> e avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Il Seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara istituito ad hoc procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 28 del presente Disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del Procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà in seduta pubblica, alla presenza della commissione giudicatrice, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare; contestualmente si procederà a consegnare i suddetti documenti alla commissione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche pervenute e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 24.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile del Procedimento che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 24 del presente Disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Persistendo la situazione di parità, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 27 del presente Disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile del Procedimento, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 26.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del procedimento di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 26 – Verifica dell'anomalia delle offerte

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

- Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- Il Responsabile del Procedimento richiede per iscritto, esclusivamente attraverso il Portale SUA-RB, al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
- A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

- Il Responsabile del Procedimento, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- 2. Il Responsabile del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 27.
- 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in presenza di una sola offerta valida, di non procedere alla verifica dell'anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, sempre che l'offerta sia ritenuta congrua e conveniente.

Art. 27 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

1. L'Amministrazione provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara ex artt. 80, 83 e 85, comma 5, e 86 del Codice.
2. Nel caso in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
3. In caso di ulteriori impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 6/9/2011 n. 159.
5. L'Appaltatore dovrà, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, produrre la garanzia definitiva nelle modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto sottoscritto.
7. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'esecutore del servizio, nascenti dall'esecuzione del contratto.
8. L'aggiudicatario dell'appalto deve presentarsi alla data fissata dalla Committenza per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
9. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
10. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà inoltre depositare polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla SA ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti dell'aggiudicatario nell'espletamento dell'attività di questo specifico appalto, con massimali previsti dall'allegato F1 del D.M. n. 269/2010.
11. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
12. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimabile in complessivi € 10.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, che sarà determinato in misura percentuale al valore economico dell'importo complessivo dell'appalto, nonché le relative modalità di pagamento.

13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
14. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
15. In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.
16. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 28 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente, tramite il Portale SUA-RB, un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificato, di regola, attraverso il Portale. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazione riservate al concorrente", provvede ad integrare quanto richiesto dall'Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo VII della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 29 – Clausola sociale - Ulteriori disposizioni

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al presente appalto si applica la clausola sociale prevista dalla Legge Regionale 15 febbraio 2010, n. 24. È fatto obbligo dell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro nei riguardi dei dipendenti e, per le società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. A richiesta del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore di esecuzione, l'appaltatore deve esibire il Libro Unico di cui al D.L. n. 112/2008 e s.m.i. ed il Registro degli Infortuni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ovvero i corrispondenti documenti previsti per legge.
2. A tali fine l'elenco del personale da assorbire *attualmente* utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, allegato alla documentazione progettuale, specificatamente riporta: servizio interessato, nominativi del personale, monte ore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, CCNL applicato.
3. L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.
4. È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
5. La Regione Basilicata e la Committenza si impegnano ad avvalersi della Clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 cc ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art.317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater cp 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
6. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art.32 del DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014.
7. L'offerta vincola il concorrente per 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
8. Nei casi indicati all'art. 110, comma 1 del Codice, l'Amministrazione provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, così come disposto dall'art. 110, comma 2 del Codice.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del Foro di Potenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

1. I dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in conformità alle disposizioni del Regolamento Generale Europeo per la Protezione dei Dati Personali 27/4/2016 n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
2. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.
3. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e, eventualmente, a quelli relativi al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, è consentito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.